



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE

DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

- ◇ **approvato con delib. C.C. n. 34 del 19 settembre 2009;**
- ◇ **modificato con delib. C.C. n. 27 del 09/08/2012;**
- ◇ **modificato con delib. C.C. n. 23 del 26.03.2019.**

INDICE GENERALE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Modalità	5
Art. 4 Interventi	5
Art. 5 Domande	6
Art. 6 Gestione delle agevolazioni	6
Art. 7 Esclusioni	6
TITOLO II	6
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA'	6
Art. 8 Finalità e caratteristiche	6
Art. 9 Domanda di sostegno: tempi e modalità di presentazione	7
Art. 10 Termine per l'esame delle domande	7
Art. 11 Calcolo del sostegno concedibile	8
Art. 12 Contributo massimo annuo	8
Art. 13 Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare	8
TITOLO III	9
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN CONTESTO LAVORATIVO ATTRAVERSO PROGETTI DI TIROCINIO	9
Art. 14 Finalità	9
Art. 15 Domanda di inserimento	10
TITOLO IV	10
AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	10
Art. 16 Finalità e caratteristiche	10
Art. 17 Domanda di esenzione/riduzione rette	10
Art. 18 Erogazione della agevolazione	11
Art. 19 Calcolo	11
TITOLO V	12
CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	12
Art. 20 Finalità e caratteristiche	12
Art. 21 Domanda di integrazione retta	12

Art. 22 Prestazioni	13
Art. 23 Termine di presentazione	13
Art. 24 Concessione dell'integrazione	14
Art. 25 Recupero del credito	14
TITOLO VI	15
ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI	15
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	15
Art. 26 Finalità	15
Art. 27 Verifiche	15
Art. 28 Accertamenti	15
Art. 29 Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche	16
Art. 30 Esiti delle verifiche ed accertamenti	16
Art. 31 Pubblicazione all'albo dei soggetti beneficiari	16
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	17
Art. 32 Valutazione di proprietà di beni immobili	17
Art. 33 Trattamento dei dati	17
Art. 34 Regolamenti comunali vigenti	17
Art. 35 Norme integrative	17
Art. 36 Altre prestazioni sociali agevolate	18
Art. 37 Disponibilità finanziaria	18
Art. 38 Entrata in vigore	18
Allegata MODULISTICA	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- a. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159”.
- b. Il presente regolamento disciplina l’erogazione di prestazioni sociali agevolate da parte del Comune di Lagosanto, individuando quale criterio unificato di valutazione della situazione economica dei richiedenti, il parametro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e altri criteri specificamente indicati nel presente regolamento.
- c. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Lagosanto per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale in parte delegati all’ASP (come da vigente convenzione per la partecipazione in qualità di socio all’ASP e il contratto di servizio per il conferimento all’ASP della gestione dei servizi e delle attività socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi), al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita sia concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
- d. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

Art. 2 Finalità

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento si prefiggono, nel rispetto della persona umana e della sua dignità e secondo principi di solidarietà, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell’esclusione sociale e l’opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli in attuazione dei principi espressi all’art. 4 dello Statuto Comunale.
- b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell’organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. Sono perciò individuate forme di sostegno che, pur essendo riferite a contingenze specifiche, consentono alle famiglie che si trovano in particolari situazioni economiche, di avere la

certezza di risorse integrative, potendo autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.

- e. Nel caso di richiesta proveniente da parte di singolo individuo/famiglia mononucleare la Giunta Comunale vaglia l'opportunità di contattare gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto individuale di sostegno e valutare altresì la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
- f. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata all'effettuazione di un colloquio con l'Assessore ai Servizi Sociali, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Lagosanto, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Art. 3 Modalità

- a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
- b. Il Comune potrà procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge n. 183/2011, e in particolare, potrà richiedere agli interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati o richiedere alla Guardia di Finanza il controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari richiedenti prestazioni agevolate.
Quanto sopra al fine anche di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 4 Interventi

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento che rappresentano il sistema di Welfare Territoriale del Comune di Lagosanto, attivabili entro i limiti delle risorse finanziarie destinate a scopi sociali previste nel Bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, sono le seguenti:

- 1) Contributi per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e per il pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua) nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non cumulabili con altri contributi erogati allo stesso fine;
- 2) Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- 3) Esenzioni o riduzioni dal pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi: trasporto scolastico, refezione scolastica, centro ricreativo estivo;
- 4) Contributi ad integrazione del pagamento retta per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali;

- b. **Gli interventi di cui al precedente punto a) sono tra loro cumulabili esclusivamente in merito ai punti 1) e 2).**

Art. 5 Domande

- a. Lo Sportello Sociale predispose un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2 lett. f).
- b. La domanda di prestazioni sociali agevolate deve sempre essere presentata, unitamente alla dichiarazione unica ISEE in corso di validità, allo Sportello Sociale del Comune che assicurerà la necessaria assistenza nella compilazione della stessa.

Art. 6 Gestione delle agevolazioni

Lo Sportello Sociale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmetterà all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate allo scopo di consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento dei servizi sociali nonché di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e i limiti delle agevolazioni concedibili e per apportare, se saranno necessarie, modifiche al presente regolamento.

Art. 7 Esclusioni

- a. Non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento le contribuzioni che la Giunta Comunale può decidere di erogare in presenza del pericolo di **grave pregiudizio alle condizioni sanitarie**.
- b. E' altresì prevista **la possibilità della Giunta Comunale di concedere, in deroga al presente regolamento, aiuti economici alle famiglie colpite dalla crisi economica**, qualora sia documentato un evento che ha mutato significativamente la situazione economica certificata ISEE del richiedente, che non corrisponde più alla situazione economica reale dello stesso.
- c. Le contribuzioni di cui alla precedente lett. a) sono erogate mediante anticipazione delle necessarie somme all'Economo, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento Comunale in materia.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA'

Art. 8 Finalità e caratteristiche

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari; pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua); spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Ulteriore scopo del presente titolo è il sostegno alla natalità e ai disabili.

- b. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore **ISEE inferiore a € 8.100,00**. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile, salvo quanto previsto dall'art. 7.
- c. L'entità e le modalità dell'intervento di sostegno sono definite dalla Giunta Comunale in misura proporzionale:
- Alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;
 - Al numero dei componenti della famiglia.

Il sostegno economico relativo al pagamento di tributi e bollette relative a consumi domestici deve intendersi residuale e non cumulabile con altre agevolazioni specifiche (es. f.do sociale CADF, sistema di tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, bonus gas, ecc...) che vanno perseguite dal richiedente in via preferenziale.

Art. 9 Domanda di sostegno: tempi e modalità di presentazione

- a. Le domande di sostegno economico potranno essere presentate esclusivamente nei periodi individuati mediante avviso pubblico che il Comune di Lagosanto predisporrà, indicativamente, nel mese di **marzo** e nel mese di **ottobre** di ogni anno.
- b. La domanda, redatta sulla modulistica specifica, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo o presso lo Sportello Sociale del Comune di Lagosanto corredata da dichiarazione **ISEE in corso di validità, documento di identità** ed eventuale **documentazione giustificativa** relativa alla finalità del contributo.
- c. La validità della domanda è limitata alla circostanza del bisogno e deve essere riproposta per ogni successiva condizione di disagio economico.

Art. 10 Termine per l'esame delle domande

- a. Entro trenta giorni dalla scadenza del bando, il responsabile del servizio assume apposita determinazione di accoglimento delle domande in base alle indicazioni della Giunta Comunale.
- b. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni secondo quanto previsto dal secondo periodo dell'art.10 bis Legge 241/1990. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30

giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

- c. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro ulteriori 30 giorni dall'adozione dello stesso.
- d. Per contributi relativi al pagamento di bollette riguardanti consumi domestici (luce, gas, acqua), di tributi e comunque di tutto quanto rilevabile da apposita regolare documentazione, il pagamento avverrà direttamente dal Comune mediante anticipazione delle necessarie somme all'economista comunale. Nei casi in cui il contributo spettante o residuo sia di valore inferiore rispetto al valore della/e bolletta/e per la/e quale/i l'utente chiede il contributo, egli dovrà integrare mediante propri fondi la differenza tra l'ammontare della/e bolletta/e ed il contributo spettante o residuo, al fine di consentire all'Economista Comunale di effettuare il pagamento dell'/e utenza/e. Qualora l'utente sia impossibilitato ad integrare la differenza con propri fondi, per poter ugualmente beneficiare del contributo, dovrà presentare apposita richiesta di diversa destinazione del contributo quantificato. Sarà cura dello Sportello Sociale trasmettere all'interessato ricevuta dell'avvenuto pagamento delle bollette relative al pagamento di luce, acqua e gas, nonché di tributi.

Art. 11 Calcolo del sostegno concedibile

- a. Il richiedente ha diritto alla corresponsione di un contributo variabile a seconda della fascia ISEE di appartenenza ed in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito indicato:

ISEE compreso fra	contributo minimo	contributo massimo
€ 0 ed € 1.600,00	€ 200,00	€ 250,00
€ 1.600,01 ed € 2.700,00	€ 150,00	€ 200,00
€ 2.700,01 ed € 5.300,00	€ 100,00	€ 150,00
€ 5.300,01 ed € 8.100,00	€ 50,00	€ 100,00

- b. Per un valore **ISEE superiore ad € 8.100,00** il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.
- c. Qualora nella famiglia siano presenti **bambini di età inferiore ad un anno e/o disabili**, la misura del contributo concedibile come determinata ai sensi del presente articolo è **aumentata del 25%** per ogni bambino e/o disabile presente.

Art. 12 Contributo massimo annuo

- a. E' comunque previsto un contributo annuo massimo erogabile di **€ 500,00** per ogni soggetto/nucleo familiare, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 13 Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare

- a. Qualora dalla dichiarazione unica ISEE emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo

concedibile potrà essere ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima del 100%. Fanno eccezione:

- Le persone la cui capacità lavorativa risulta gravemente compromessa a causa dello stato di salute;
- Le persone disabili;
- Una persona per famiglia che abbia cura di famigliari disabili;
- Le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, corsi di formazione professionale;
- Gli studenti, esclusi gli studenti universitari fuori corso;
- Le donne in stato di gravidanza certificata che non usufruiscano dell'indennità di maternità.

TITOLO III

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN CONTESTO LAVORATIVO ATTRAVERSO PROGETTI DI TIROCINIO

Art. 14 Finalità

- a. I percorsi di inclusione sociale in contesto lavorativo attraverso progetti di tirocinio hanno la finalità di correggere fenomeni di emarginazione ed autoesclusione sociale e favorire processi di reinserimento di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale e/o di disagio socio economico.
- b. La definizione del **disagio economico** del nucleo familiare di appartenenza è stabilita in un valore ISEE inferiore a € **8.100,00**. Il **disagio e la fragilità psico-sociale** sono certificate dai Servizi Sociali Professionali dell'ASP del Delta Ferrarese, Ente al quale sono state conferite da questo Comune le funzioni in materia di servizi ed attività socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi. Tra queste attribuzioni risultano, nell'area target "Adulti / Disabili" i percorsi di transizione al lavoro, attraverso la progettazione di attività (tirocini) che favoriscano l'autonomia delle persone, l'acquisizione di competenze, il reinserimento sociale, il contrasto all'esclusione attraverso l'avviamento e/o l'integrazione lavorativa, prevista dalla Legge Regionale n. 17/2005, modificata dalla Legge Regionale n. 14/2015.
- c. La considerazione alla base dei percorsi di inclusione sociale in contesto lavorativo, attraverso i progetti di tirocinio, è che questi contribuiscano al superamento della emarginazione dei soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità economico e sociale, conferendo in questi ultimi la consapevolezza dell'acquisizione di nuove competenze e il loro reinserimento sociale.
- d. L'Ufficio preposto del Comune di Lagosanto, qualora rilevi nel corso della normale operatività situazioni riconducibili alla lettera b) del presente articolo, opera attivamente per prospettare agli interessati la possibilità offerta dai tirocini di inclusione sociale. Tale intervento deve essere condotto, ove possibile, con il supporto e di concerto con i Servizi Sociali Professionali dell'ASP del Delta Ferrarese.

Art. 15 Domanda di inserimento

- a. Le persone che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente art. 14, possono chiedere allo Sportello Sociale del Comune di Lagosanto (dopo un primo colloquio con l'Assessore ai Servizi Sociali) la definizione di un percorso di inclusione sociale in contesto lavorativo attraverso progetti di tirocinio.
- b. Il Servizio esaminerà ogni richiesta anche avvalendosi di collaborazioni esterne (privato, volontariato sociale, cooperazione sociale...), valutando la fattibilità del programma in considerazione sia delle caratteristiche personali del richiedente che delle concrete possibilità di realizzazione del percorso stesso.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 16 Finalità e caratteristiche

- a. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Lagosanto per la frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:
 - refezione scolastica;
 - trasporto scolastico;
 - centri ricreativi estivi.
- b. Le agevolazioni relative alla refezione scolastica ed al trasporto scolastico possono essere tra loro cumulabili.
- b. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE inferiore a € **8.100,00**. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- c. L'intervento è definito in misura proporzionale alla soglia economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.

Art. 17 Domanda di esenzione/riduzione rette

- a. Le domande di agevolazione devono essere presentate allo Sportello Sociale del Comune di Lagosanto entro le scadenze di seguito indicate:
 - Domande presentate **dal 15/07 al 15/09** - decorrenza agevolazione: mese di **ottobre**.
 - Domande presentate **dal 16/09 al 15/10** - decorrenza agevolazione: mese di **novembre**.
- b. **Le domande relative alla scuola dell'infanzia ed alle classi a tempo pieno della scuola primaria saranno considerate prioritarie** (in caso di risorse insufficienti a soddisfare il fabbisogno).

- c. Le domande di agevolazione relative alla partecipazione ad eventuali centri ricreativi estivi potranno essere presentate **entro il mese di maggio** di ogni anno.

Art. 18 Erogazione della agevolazione

- a. Entro trenta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'articolo precedente, il responsabile del servizio assume determinazione di accoglimento delle stesse, sulla base di apposita delibera di Giunta Comunale.
- b. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni secondo quanto previsto dal secondo periodo dell'art.10 bis Legge 241/1990. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
- c. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro ulteriori 30 giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 19 Calcolo

- a. Per un valore ISEE compreso **fra 0 ed € 2.700,00**, il richiedente ha diritto alla **esenzione totale** del pagamento delle rette.
- b. Per un valore ISEE compreso **fra € 2.700,01 e € 5.300,00**, il richiedente ha diritto ad una **riduzione della retta pari al 50%** della stessa.
- c. Per un valore ISEE compreso **fra € 5.300,01 e € 8.100,00**, il richiedente ha diritto ad **una riduzione della retta pari al 30%** della stessa.
- d. Per un valore ISEE superiore a **€ 8.100,00**, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.
- e. A prescindere dal valore ISEE viene applicato uno **sconto in caso di fratelli** che usufruiscono dello stesso servizio, calcolato in base alle seguenti percentuali:
- **10%** sul totale delle quote, in caso di n. 2 fratelli;

- **33%** sul totale delle quote, in caso di n. 3 o più fratelli.

Lo sconto fratelli non è cumulabile con l'esenzione/riduzione della retta del servizio.

- f. **In caso di 2 o più fratelli che usufruiscono dello stesso servizio, l'esenzione/riduzione potrà essere concessa soltanto per n. 1 alunno.**

TITOLO V

CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 20 Finalità e caratteristiche

- a. Il Comune di Lagosanto si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.
- b. La valutazione dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene attraverso i servizi preposti dell'Azienda Sanitaria Locale dell'ASP, che definiscono la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.
- c. Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o disabili residenti nel Comune di Lagosanto.
- d. Nei casi di urgenza per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, la Giunta Comunale valuterà la possibilità di inserimento in struttura del cittadino con compartecipazione del Comune di Lagosanto al pagamento della quota sociale. **Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente** di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento

Art. 21 Domanda di integrazione retta

- a. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori, coniuge o convivente, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.
- b. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione unica ISEE relativa ad ognuno dei soggetti indicati al comma precedente.

Art. 22 Prestazioni

- a. Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera di ricovero in strutture convenzionate, essa si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.
- b. Per i residenti nel Comune di Lagosanto, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono:
 - l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero
 - e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito.
- c. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da:
 - retta totale
 - meno:
 - reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF + patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente; da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 20% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.
 - meno:
 - il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni.
- d. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:
 - il valore ISEE del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura;
 - il valore ISEE del nucleo familiare dei figli, dei genitori e dei coniugi e dei fratelli se residenti in Italia.

Art. 23 Termine di presentazione

- a. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 1 – 31 marzo di ogni anno.
- b. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di aprile, fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo.
- c. La domanda ha validità annuale, e deve essere riproposta tutti gli anni.

Art. 24 Concessione dell'integrazione

- a. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il Responsabile del Servizio assume determinazione di accoglimento delle stesse, sulla base di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- b. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni secondo quanto previsto dal secondo periodo dell'art.10 bis Legge 241/1990. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
- c. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro ulteriori 30 giorni dall'adozione dello stesso.
- d. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- e. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale determinate dal caso specifico.

Art. 25 Recupero del credito

- a. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
- b. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - 1. L'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e terreni di proprietà del debitore;
 - 2. L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - 3. L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

- c. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento

TITOLO VI

ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 26 Finalità

- a. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

Art. 27 Verifiche

- a. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia da 0 a € 2.700,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia.
- b. Tali modalità di sussistenza saranno segnalate ai Servizi Sociali, e soggette a verifica da parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- c. Saranno inoltre verificate, da parte del Segretariato Sociale e della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.

Art. 28 Accertamenti

- a. L'Ente si riserva di effettuare idonei accertamenti su nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui ai Titoli II – III – IV. Tali accertamenti si possono distinguere:

1) con riferimento i destinatari, in:

- **Generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- **A campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura le cui modalità sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale;
- **Puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari

2) con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- **Preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- **Successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

3) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- **Diretti**, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto;
- **Indiretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

b. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto;
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 29 Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche

- a. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio di procedura di accertamento e/o verifica, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Art. 30 Esiti delle verifiche ed accertamenti

- a. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione. Il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.
- b. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
- c. In caso di revoca di benefici, l'utente dovrà restituire le somme percepite indebitamente secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 31 Pubblicazione all'albo dei soggetti beneficiari

- a. Ai sensi del D.P.R. 07/04/2000, n. 118, l'elenco dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate viene pubblicato all'albo, con modalità che consentano il rispetto della vigente normativa sulla *privacy*.

- b. Annualmente, il Responsabile del servizio provvede all'aggiornamento dell'albo con l'indicazione dei soggetti che, nel corso dell'anno precedente, sono risultati beneficiari delle prestazioni di cui al presente regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Valutazione di proprietà di beni immobili

- a. Il presente Regolamento **non è applicabile**, a prescindere dal Valore ISEE dell'Attestazione presentata, nei seguenti casi:
- Il nucleo familiare risulta proprietario di un immobile oltre l'abitazione principale o se risulta proprietario di più di un immobile. E' compreso nel computo la titolarità di terreni, se coltivati, superiori a 10.000 mq, se edificabili superiori a 200 mq;
 - Il nucleo familiare risulta proprietario di uno o più automezzo/i, motoveicolo/i, natante/i di notevole valore commerciale, che comporti oneri diretti o indiretti incongruenti rispetto allo stato di bisogno manifestato, e/o in numero superiore al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida.

Art. 33 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di dati personali e in particolare delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2003 e ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni. Il richiedente dovrà esprimere nella dichiarazione sostitutiva il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata. L'Ente effettua elaborazioni ai fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. Ai fini dello svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 28, i dati sono conservati dagli uffici competenti per un periodo di cinque anni. Nel caso di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni non erogate dall'Ente, i dati sono conservati per un periodo di due anni.

Art. 34 Regolamenti comunali vigenti

- a. Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

Art. 35 Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 36 Altre prestazioni sociali agevolate

Le prestazioni sociali agevolate relative a:

- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.);
- contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge regionale n. 24/2001 e s.m.i.;
- esonero canoni di locazione alloggi e.r.p.;
- sostegno a famiglie con minori in situazione di particolare emergenza e/o fragilità sociale;
- contributi a favore di persone con disabilità ai sensi della L.R. 29/97;
- bonus energia elettrica, gas e acqua;
- contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
- borse di studio a favore degli studenti;
- interventi di cui alla L.R. 14/2015;
- servizi di assistenza domiciliare (servizi socio sanitari domiciliari), delegati con Convenzione ad ASP;
- servizi socio sanitari diurni e residenziali (pasti a domicilio, telesoccorso), delegati con Convenzione ad ASP;
- ospitalità nelle case di riposo e nelle R.S.A.;
- assegno nucleo familiare numeroso, previsto dall'art. 65 della Legge n. 448/98;
- assegno di maternità, previsto dall'art. 74 D.LGS. 151/2001 e successivi decreti attuativi;
- esenzione farmacia fascia C, prevista dalla Delibera Regionale n. 2110 del 20/12/2017;
- RES (Reddito di Solidarietà), introdotto in Emilia Romagna con la L.R. 24/2016;
- REI, misura di contrasto alla povertà introdotta dalla Legge 15 marzo 2017, n. 33;
- Progetto Conciliazione vita-lavoro, introdotto dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 276/2018 per fornire contributi alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi;
- Banco Alimentare;

sono disciplinate da specifiche norme di legge e/o da specifici regolamenti comunali.

Art. 37 Disponibilità finanziaria

- a. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art. 38 Entrata in vigore

- a. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
- b. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con DPCM n. 159/2013 e DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c. Dalla data di esecutività del presente regolamento si intendono soppresse tutte le norme previgenti disciplinanti l'accesso agli interventi contemplati all'art. 4 del presente regolamento.

Allegata MODULISTICA

MOD. 1: Domanda di concessione contributo per spese di prima necessità (artt. 8 – 13);

MOD. 2: Domanda di agevolazione relativa alle rette dei Servizi Scolastici ed Educativi (artt. 16-19).